

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.1375 del 14 aprile 2012

Consiglio Federale n.6 - Roma, 13 e 14 aprile 2012

DELIBERA N.372/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.50 assunta dal Presidente Federale in data 30 marzo 2012 con la quale

è stato stabilito di convocare, in Roma, la 43^a Assemblea Generale Straordinaria per

il giorno 23 giugno 2012;

<u>ritenuta</u> la stessa meritevole di accoglimento;

<u>condivisa</u> l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.50 assunta dal Presidente Federale in data 30 marzo 2012, di seguito riportata.

DELIBERA N.50/2012

Il Presidente Federale,

<u>visti</u> lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.321/2012, assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione

del 3 e 4 febbraio 2012, con la quale è stato stabilito di celebrare l'Assemblea Generale Ordinaria per eleggere il Presidente Federale, i Consiglieri Federali e il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio olimpico 2013/2016 nei giorni 8 e 9

febbraio 2013;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1452 del 30 novembre 2011, con

la quale è stato approvato il nuovo testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle

Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

considerato che le Federazioni Sportive Nazionali sono tenute ad adequare i propri Statuti alla

sopracitata normativa prima di procedere alla celebrazione delle Assemblee

ordinarie elettive per il rinnovo delle cariche federali;

preso atto che l'art.22, comma 6 dello Statuto del CONI prevede la possibilità da parte della

Giunta Nazionale del CONI, su conforme delibera del Consiglio Federale, di nominare un *Commissario ad acta* per procedere alle modifiche statutarie derivanti

da norme di legge o da delibere del CONI;

considerato

che, come comunicato con lettera della Segreteria Generale del CONI prot. n.0661/11 del 5 ottobre 2011, le modifiche che possono formare oggetto dell'intervento del *Commissario ad acta* sono solo ed esclusivamente quelle che non comportano alcuna elaborazione discrezionale;

<u>vista</u>

la delibera n.322/2012, assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 3 e 4 febbraio 2012, con la quale è stato conferito mandato alla Segreteria Generale di effettuare tutti gli atti ed adempimenti necessari per richiedere alla Giunta Nazionale del CONI la nomina di un *Commissario ad acta* per procedere alle modifiche statutarie derivanti dal nuovo testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e da norme di legge;

<u>vista</u>

la delibera n.323/2012, assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 3 e 4 febbraio 2012, con la quale è stato deciso di sottoporre al vaglio del *Commissario ad acta* nominato dalla Giunta Nazionale del CONI la modifica statutaria per la nuova composizione del Consiglio Federale fissato in n.12 componenti più il Presidente Federale specificando il numero dei membri in rappresentanza delle singole componenti;

vista

la delibera n.324/2012, assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 3 e 4 febbraio 2012, con la quale è stato stabilito di sottoporre al vaglio del *Commissario ad acta* nominato dalla Giunta Nazionale del CONI la modifica statutaria per la nuova composizione dei Consigli Direttivi Regionali;

<u>vista</u>

la delibera n.325/2012, assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 3 e 4 febbraio 2012, con la quale il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito al documento "Proposte di linee guida per la riorganizzazione della struttura territoriale FIP";

rilevata

l'obbligatorietà di procedere alle modifiche dello Statuto derivanti dal nuovo testo dei *Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate*, di cui alcune rivestono carattere discrezionale, nonché l'opportunità di provvedere ad aggiornamenti dello Statuto non strettamente connessi ai suddetti Principi Fondamentali;

verificato

che tali modifiche non possono essere di competenza del *Commissario ad acta* ma necessitano dell'espressione della volontà assembleare;

<u>visto</u>

l'art.9 dello Statuto federale che assegna all'Assemblea Generale Straordinaria l'attribuzione di deliberare la revisione dello Statuto federale o le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione del CONI e dell'autorità governativa competente;

<u>visto</u>

che ai sensi dell'art.7 dello Statuto federale l'Assemblea Generale è formata dai delegati eletti in rappresentanza delle Società, degli atleti e dei tecnici per l'intero quadriennio olimpico;

<u>visto</u>

l'art.12 dello Statuto federale riguardante la determinazione dei delegati ed il diritto di voto delle società;

visto l'art.16 dello Statuto federale, in merito alle Assemblee di categoria dei delegati

degli atleti e dei tecnici;

visto l'art.19 dello Statuto federale che attribuisce al Consiglio Federale la nomina della

Commissione Verifica dei Poteri, scelta al di fuori del proprio ambito;

<u>visti</u> gli artt. 1, 2, 19/A, 19/B e 19/D del Regolamento Organico;

visti i Regolamenti Elettorali per l'elezione dei delegati all'Assemblea di categoria e

all'Assemblea Generale in rappresentanza delle Società partecipanti ai campionati

nazionali professionistici e non professionistici e ai campionati regionali;

<u>visti</u> i Regolamenti Elettorali per l'elezione dei delegati all'Assemblea di categoria e

all'Assemblea Generale in rappresentanza degli atleti e dei tecnici;

considerato che l'estrema urgenza a provvedere non consente di attendere la riunione del

prossimo Consiglio Federale, per dar modo alla Segreteria Generale di avviare l'iter procedurale per la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto;

DELIBERA

1) di non dare attuazione alla delibera n.322/2012, assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 3 e 4 febbraio 2012, per le motivazioni in premessa specificate;

- 2) di convocare la 43^a Assemblea Generale Straordinaria per il giorno 23 giugno 2012, nella sede di Roma alle ore 8.30 in prima convocazione ed alle 11.00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
 - a. approvazione modifiche dello Statuto federale;
 - b. varie ed eventuali.
- 3) di conferire mandato alla Segreteria Generale di verificare possibili impedimenti, dimissioni, decadenze dei delegati o necessità di reintegro degli stessi, affinché possano essere convocate le eventuali assemblee per l'elezione degli stessi;
- 4) di stabilire che eventuali assemblee per l'elezione dei delegati conseguenti alle valutazioni di cui al punto precedente, dovranno essere convocate entro il giorno sabato 21 aprile 2012;
- 5) di stabilire che i risultati delle assemblee di cui al punto precedente, con il dettagli dei delegati eletti, dovranno essere comunicati alla Segreteria Generale entro le ore 12.00 del giorno lunedì 21 maggio 2012;
- 6) di nominare, per l'Assemblea Generale Straordinaria, la Commissione Verifica dei Poteri così composta:

Presidente: Roberto Alabiso

Componenti effettivi: Massimo Garzilli, Federico Romagnoli Componenti supplenti: Bruno Quaranta, Marco Zampetti

Segretario: Daniela Geremia

La Commissione effettuerà il proprio controllo sia sulla rappresentanza dei delegati rappresentanti le società per l'Assemblea Generale, che sui delegati degli atleti e tecnici per le Assemblee di categoria.

In caso di dimissioni o impedimento di componenti nominati, che non permettono di raggiungere il numero minimo di cui all'art. 19 dello Statuto, si provvederà, in qualsiasi momento, alle sostituzioni.

La Commissione Verifica dei Poteri espleterà i propri compiti il giorno sabato 23 giugno 2012.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile.

DELIBERA N.373/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.37 assunta dal Presidente Federale in data 29 febbraio 2012 con la

quale è stato revocato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver adempiuto agli relativi alla controversia Ricci Andrea/Pall. Lago

Maggiore;

<u>ritenuta</u> la stessa meritevole di accoglimento;

<u>condivisa</u> l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.37 assunta dal Presidente Federale in data 29 febbraio 2012.

DELIBERA N.374/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.38 assunta dal Presidente Federale in data 29 febbraio 2012 con la

quale è stato revocato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver adempiuto agli obblighi relativi alla controversia De

Nicolao/Pall. Lago Maggiore;

<u>ritenuta</u> la stessa meritevole di accoglimento;

<u>condivisa</u> l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.38 assunta dal Presidente Federale in data 29 febbraio 2012.

DELIBERA N.375/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.39 assunta dal Presidente Federale in data 29 febbraio 2012 con la

quale è stato revocato lo stato di morosità della società A.D. Pall. Palestrina (cod. FIP 000222) per aver adempiuto agli obblighi relativi alla controversia Morri

Mauro/A.D. Pall. Palestrina;

<u>ritenuta</u> la stessa meritevole di accoglimento;

<u>condivisa</u> l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.39 assunta dal Presidente Federale in data 29 febbraio 2012.

DELIBERA N.376/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.40 assunta dal Presidente Federale in data 29 febbraio 2012 con la

quale è stato revocato lo stato di morosità della società ASD Pall. Catanzaro (cod. FIP 015456) per aver adempiuto agli obblighi relativi alla controversia Tripodi/ASD

Pall. Catanzaro;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.40 assunta dal Presidente Federale in data 29 febbraio 2012.

DELIBERA N.377/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.47 assunta dal Presidente Federale in data 28 marzo 2012 con la quale

è stata deliberata la costituzione in giudizio della FIP nel ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato dal sig. Chauncey Alan Louis Campanaro affidando l'incarico di

assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori;

<u>ritenuta</u> la stessa meritevole di accoglimento;

condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.47 assunta dal Presidente Federale in data 28 marzo 2012.

DELIBERA N.378/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.49 assunta dal Presidente Federale in data 30 marzo 2012 con la quale

si dichiarano privi di effetti ai fini sportivi gli atti di tesseramento delle atlete Felicita Zerella, Luigina Cocchiarella, Dalila Di Donato e Ada De Pasquale a decorrere dal pronunciamento del Collegio Arbitrale e si da mandato all'Ufficio Tesseramento

Nazionale di porre in essere gli atti conseguenti per quanto di competenza;

<u>ritenuta</u> la stessa meritevole di accoglimento;

<u>condivisa</u> l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.49 assunta dal Presidente Federale in data 30 marzo 2012.

DELIBERA N.379/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

vista la richiesta pervenuta dal tesserato CIA Paolo Incamicia nella quale chiede al

Consiglio Federale l'autorizzazione a procedere innanzi alla Magistratura Ordinaria nei confronti del Presidente del CIA al fine di verificare eventuali reati e/o tentativi di

frode sportiva e/o abuso d'ufficio da parte dello stesso;

<u>ritenuto</u> che la richiesta oltre ad essere generica, dal momento che non indica alcun fatto o

comportamento imputabile al Presidente del CIA, appare finalizzata ad una iniziativa

meramente esplorativa come tale inammissibile;

DELIBERA

di respingere, allo stato, la richiesta del tesserato Paolo Incamicia.

DELIBERA N.380/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Michele Bertinelli volta ad ottenere l'autorizzazione

ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Virtus Pall. Termoli

(cod. FIP 037685) per il recupero di propri crediti;

<u>rilevato</u> che la società ha rinunciato al campionato a cui aveva diritto a partecipare;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Michele Bertinelli ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del legale rappresentante pro tempore della società Virtus Pall. Termoli per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.381/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Fulvio Neri volta ad ottenere l'autorizzazione ad

adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società A.D. Basket Ravenna (cod.

FIP 017207) per una richiesta risarcitoria;

preso atto della pronuncia del Collegio arbitrale;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Fulvio Neri ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società A.D. Basket Ravenna per un'azione risarcitoria.

DELIBERA N.382/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>visto</u> l'appello proposto dal sig. Nicola Moretti avverso la sentenza pronunciata dal Giudice

di Pace di Bari;

ritenuto di affidare l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone

degli Avv.ti Guido Valori e Pietro Augusto De Nicolo;

DELIBERA

di costituirsi nel procedimento in premessa specificato affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP agli Avv.ti Guido Valori e Pietro Augusto De Nicolo.

DELIBERA N.383/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto che nonostante i ripetuti tentativi sono rimaste prive di riscontro le richieste di

escussione di alcune fidejussioni prestate a garanzia di eventuali debiti maturati

da società partecipanti a campionati nazionali non professionistici;

<u>ritenuto</u> opportuno intraprendere azioni legali tese al recupero delle somme garantite dalle

predette fidejussioni procedendo nei confronti delle società che hanno prestato gli

atti fidejussori e/o nei confronti delle società affiliate;

<u>ritenuto</u> di affidare l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone

degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro;

DELIBERA

di intraprendere azioni legali tese al recupero delle somme garantite dalle fidejussioni indicate in premessa procedendo nei confronti delle società che hanno prestato gli atti fidejussori e/o nei confronti delle società affiliate affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro.

DELIBERA N.384/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.359 assunta nella riunione del 3 e 4 febbraio 2012, con la quale

è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo

Danzi Daniel/G.S. Riva Basket;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Danzi Daniel/G.S. Riva Basket e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la

presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.385/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.360 assunta nella riunione del 3 e 4 febbraio 2012, con la

quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.D. Nuova Pall. Mola (cod. FIP 002898) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al

lodo Mazzotta Frank/AD. Nuova Pall. Mola;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.D. Nuova Pall. Mola (cod. FIP 002898) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Mazzotta Frank/A.D. Nuova Pall. Mola e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.386/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Basket Foligno (cod. FIP 001399) in relazione al mancato adempimento

di quanto disposto nel lodo Helale Federico/Basket Foligno;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Foligno (cod. FIP 001399), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Helale Federico/Basket Foligno.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.387/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato

adempimento di quanto disposto nel lodo Biasin Marco/G.S. Riva del Garda;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Biasin Marco/G.S. Riva del Garda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.388/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Minto Massimo/ASD Mens Sana

Campobasso;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Minto Massimo/ASD Mens Sana Campobasso;

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.389/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società CUS Messina (cod. FIP 044968) in relazione al mancato adempimento

di quanto disposto nell'ingiunzione Restanti Guido/CUS Messina;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società CUS Messina (cod. FIP 044968), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Restanti Guido/CUS Messina.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.390/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Agostinetti Carlo/ASD Mens Sana

Campobasso;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Agostinetti Carlo/ASD Mens Sana Campobasso.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.391/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Labella Fernando/ASD Mens Sana

Campobasso;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Labella Fernando/ASD Mens Sana Campobasso.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.392/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Basket Foligno S.S. Dil. (cod. FIP 001399) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Casettari Andrea/Basket Foligno

S.S.Dil.;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Foligno S.S. Dil. (cod. FIP 001399), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Casettari Andrea/Basket Foligno S.S. Dil.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.393/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Potenza 84 SSD (cod. FIP 000333) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Di Viccaro Vincenzo/Potenza 84

SSD;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Potenza 84 SSD (cod. FIP 000333), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Viccaro Vincenzo/Potenza 84 SSD.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.394/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Artoni Riccardo/ASD Virtus Pall.

Termoli;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Artoni Riccardo/ASD Virtus Pall. Termoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.395/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Gori Francesco/ASD Virtus Pall.

Termoli;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gori Francesco/ASD Virtus Pall. Termoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.396/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Di Gregorio Roberta/Nuova Pall.

Rende;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Gregorio Roberta/Nuova Pall. Rende.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.397/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) in relazione al mancato adempimento di quanto

disposto nell'ingiunzione Elia Confessore/ASD Pall. Marigliano;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Elia Confessore/ASD Pall. Marigliano.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.398/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Sport e Territorio (cod. FIP 006049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Mori Filippo/SSD Sport e Territorio;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio (cod. FIP 006049), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mori Filippo/SSD Sport e Territorio.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.399/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato

adempimento di quanto disposto nel lodo Forti Andrea/G.S. Riva del Garda;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Forti Andrea/G.S. Riva del Garda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.400/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Virtus Pall. Bologna/G.S. Riva del Garda;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Virtus Pall. Bologna/G.S. Riva del Garda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.401/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Basket Rieti (cod. FIP 047644) in relazione al mancato

adempimento di quanto disposto nel lodo Fiasco Ruggiero/ASD Basket Rieti;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Basket Rieti (cod. FIP 047644), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fiasco Ruggiero/ASD Basket Rieti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.402/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Corsi Giorgio/Cestistica Bernalda;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corsi Giorgio/Cestistica Bernalda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.403/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Cucinelli Maurizio/ASD Nuova

Virtus Molfetta;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Cucinelli Maurizio/ASD Nuova Virtus Molfetta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.404/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Basket Gualdo 96 (cod. FIP 001061) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Lolli Matteo/ASD Basket Gualdo

96;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Basket Gualdo 96 (cod. FIP 001061), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lolli Matteo/ASD Basket Gualdo 96.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.405/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Virgilio Davide/ASD Rieti Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644), fissando il termine del 15.05.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Virgilio Davide/ASD Rieti Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.406/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti della riunione odierna;

vista la deliberazione n.36 assunta dal Presidente Federale il 29 febbraio 2012 con la

quale si è stabilito di considerare, per il solo anno sportivo 2011/2012 e solo in caso di tesseramento per la società Scaligera Basket Verona srl (cod. FIP 001848), l'atleta Giorgio Boscagin tesserato per la società Scaligera Basket Verona srl (cod. FIP 001848) per cinque stagioni anche non continuative per i soli fini previsti dalla casistica indicata nelle Disposizioni Organizzative Annuali Settore Professionistico

2011/2012, sezione "Iscrizione a referto Campionato di Legadue";

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.36 assunta dal Presidente Federale il 29 febbraio 2012.

DELIBERA N.407/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>letta</u> la relazione agli atti della riunione odierna;

vista la deliberazione n.43 assunta dal Presidente Federale il 9 marzo 2012 con la quale

sono stati modificati gli articoli 1, 19A e 20 del Regolamento Organico;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.43 assunta dal Presidente Federale il 9 marzo 2012.

DELIBERA N.408/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>letta</u> la relazione agli atti della riunione odierna;

vista la deliberazione n.44 assunta dal Presidente Federale il 9 marzo 2012 con la quale

sono stati modificati i Regolamenti elettorali di categoria;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.44 assunta dal Presidente Federale il 9 marzo 2012.

DELIBERA N.409/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti della riunione odierna;

vista la deliberazione n.46 assunta dal Presidente Federale il 9 marzo 2012 con la quale è

stato modificato il Regolamento elettorale per l'elezione dei delegati degli atleti;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.46 assunta dal Presidente Federale il 9 marzo 2012.

DELIBERA N.410/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>letta</u> la relazione agli atti della riunione odierna;

<u>visto</u> l'articolo 10 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento;

<u>ritenuto</u> opportuno uniformare il criterio per poter essere tesserati a favore di società

partecipanti ai campionati nazionali non professionistici svincolando da qualunque

requisito riconducibile alla cittadinanza;

considerato il requisito della formazione italiana già impiegato nei campionati professionistici e

nei campionati regionali;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dall'a.s. 2012/2013, l'articolo 10 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento, come segue:

Art. 10 Tesseramento Nazionale (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

- [1] Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto previsto agli artt.20, 23 e 24 R.E., è consentito per gli atleti **senior** che abbiano i sequenti requisiti:
 - a) <u>cittadinanza italiana che abbiano preso parte per almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile;</u>
 - b) cittadinanza straniera che abbiano preso parte, per almeno quattro anni, **ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento**, ai Campionati **federali** Italiani di attività giovanile.
 - Il Campionato under 21 non è considerato un Campionato Giovanile.
 - Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto previsto agli artt.20, 23 e 24 R.E., è consentito per gli atleti under che abbiano preso parte per almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile e che abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione. Il Campionato under 21 non è considerato un Campionato Giovanile.
- [2] Chiunque abbia acquisito la formazione italiana può tesserarsi per un Campionato Nazionale non professionistico.

DELIBERA N.411/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della volontà dei Presidenti dei Comitati Regionali, espressa in occasione della

Consulta svoltasi il 10 e 11 febbraio a Torino, di poter esprimere in via preliminare parere in merito alle istanze del territorio di competenza riguardanti deroghe alle

norme disciplinanti il tesseramento;

considerato che tale richiesta nasce dalla necessità di verificare e contemperare le effettive

esigenze alla base delle richieste di deroga ai Regolamenti federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prevedere che in caso di eventuali istanze riguardanti deroghe alle norme disciplinanti il tesseramento per i Campionati regionali siano interessati in via preventiva i Presidenti Regionali territorialmente competenti.

DELIBERA N.412/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>letta</u> la relazione agli atti della riunione odierna;

vista la propria delibera n.410 assunta in data odierna riguardante la modifica del testo

dell'articolo 10 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento;

ritenuto opportuno modificare l'articolo 51 del Regolamento Esecutivo – Gare riguardante

l'impiego degli atleti nei Campionati regionali per armonizzare la normativa con il

testo emendato dell'articolo sopra richiamato;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dall'a.s. 2012/2013, l'articolo 51 del Regolamento Esecutivo - Gare, come segue:

Art. 51 Utilizzo Atleti di cittadinanza straniera nei campionati regionali e giovanili (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.197 CF 29/10/11)

- [1] Alle Società che partecipano al primo e al secondo Campionato senior **maschile** e Under 21 maschile, ed al primo Campionato femminile, è consentito iscrivere in lista elettronica un numero massimo di 2 atleti **senior non di formazione italiana** di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 R.E. Tesseramento.
- [2] Le Società che partecipano ai Campionati **giovanili** ad organizzazione regionale, diversi da quelli previsti al comma [1], possono iscrivere in lista elettronica un massimo di due atleti di cittadinanza straniera. Gli atleti di cittadinanza straniera possono essere iscritti a referto nel numero massimo di due, anche per le fasi successive a quella regionale, purché siano stati iscritti in lista elettronica in almeno 14 partite della fase regionale.
- [3] Gli Agli atleti che risultino tesserati al primo anno di attività giovanile o che abbiano partecipato almeno a quattro Campionati Giovanili Federali è permesso, nel corso del quarto anno al raggiungimento della quattordicesima iscrizione in lista elettronica, partecipare alle fasi successive a quella regionale.
- [4] Gli atleti di formazione italiana, indipendentemente dalla cittadinanza, possono essere iscritti in lista elettronica senza limite di numero.
- [5] Le atlete del settore femminile che svolgono per il terzo anno attività giovanile possono partecipare alle fasi finali nazionali.

DELIBERA N.413/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>letta</u> la relazione agli atti della riunione odierna;

vista la proposta avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia riguardante

l'istituzione dell'articolo 30bis;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di istituire, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, l'articolo 30bis del Regolamento di Giustizia, come segue:

Articolo 30bis - Altri comportamenti sanzionabili

[1] Ai tesserati che in occasione o durante la gara bestemmiano o utilizzano comunque espressioni blasfeme è inflitta la sanzione della squalifica per una giornata o la sanzione dell'inibizione per sette giorni.

DELIBERA N.414/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento di Giustizia approvato nella riunione dell'11 giugno e del 16 luglio

2011;

<u>vista</u> la tabella E allegata al Regolamento di Giustizia, indicante il contributo da versare in

caso di presentazione di reclami, ricorsi o istanze agli organi giudicanti;

<u>preso atto</u> del notevole aumento del ricorso alle procedure sopra indicate;

considerato che tale incremento comporta, inevitabilmente, un notevole aggravio economico,

necessario a garantire il regolare e puntuale funzionamento degli organi giudicanti

aditi;

considerato altresì che il contributo indicato nella prefata tabella viene posto a carico

esclusivamente della parte soccombente, e, pertanto, nessun onere, tranne eventualmente l'anticipazione delle somme a carico della parte istante, viene a

gravare il tesserato incolpevole;

ravvisata pertanto l'esigenza, per i motivi di cui sopra, di incrementare gli importi del

contributo indicato nella suddetta tabella E;

valutate adequate le modifiche apportate nella tabella allegata alla presente;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli importi del contributo indicato nella tabella E riportata in allegato.

DELIBERA N.415/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento di Giustizia approvato nella riunione dell'11 giugno e del 16 luglio

2011;

<u>visto</u> il Titolo VII relativo all'attività della Procura Federale;

preso atto del notevole aumento degli esposti presentati da tesserati e/o affiliati, spesso con

motivazioni rivelatesi successivamente infondate, pretestuose e/o dilatorie;

considerato che tale incremento comporta un inevitabile aggravio economico, consequente

all'espletamento delle attività prodromiche al regolare e puntuale svolgimento

dell'attività inquirente richiesta;

considerato altresì che attualmente non è previsto il versamento di alcun contributo per i diritti

di segreteria;

ravvisata pertanto l'esigenza di stabilire il versamento di un contributo per l'attività inerente

l'istruzione del fascicolo di indagine;

considerato altresì l'art.45 Regolamento di Giustizia comportante l'obbligo di denuncia nelle

ipotesi di frode o di illecito sportivo;

ravvisata la necessità di esonerare dal versamento del contributo i tesserati e/o affiliate

esponenti fatti rientranti nei casi espressamente previsti dall'articolo sopra indicato;

ritenuta altresì l'opportunità di non gravare di tale contributo i tesserati e/o affiliate

esponenti circostanze e/o fatti rivelatisi fondati;

<u>valutato</u> adeguato stabilire il contributo nella misura di € 100,00;

DELIBERA

- di stabilire nella misura di € 100,00 il contributo necessario per la presentazione di esposto alla Procura Federale;

- di esonerare dal versamento del contributo i tesserati e/o affiliate esponenti fatti rientranti nei casi espressamente previsti dall'art.45 R.G.;
- di disporre la restituzione del contributo, nella misura stabilita dall'organo inquirente, nei casi di esposti denuncianti circostanze e/o fatti rivelatisi fondati.

DELIBERA N.416/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>letta</u> la relazione agli atti della riunione odierna;

vista la bozza di protocollo proposta dalla Segreteria della Federazione Italiana

Pallacanestro in Carrozzina;

<u>acquisito</u> il parere favorevole dei Presidenti dei settori tecnici interessati;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il nuovo protocollo tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, con il testo allegato.

DELIBERA N.417/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letto il verbale della Commissione Svincolo riunitasi il 3 febbraio 2012 nel quale si

propone di rivisitare la suddivisione del premio di svincolo per gli atleti e le atlete

nati/e dal 1998 e seguenti;

<u>sentita</u> la relazione del Presidente della Commissione Svincolo;

<u>ritenuta</u> la proposta della Commissione Svincolo meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire la nuova suddivisione del premio di svincolo per i nati e le nate nel 1998 e seguenti come segue:

svincolo maschile:

1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno
giovanile								
15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%

svincolo femminile:

1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno
giovanile						
18%	12%	12%	12%	12%	12%	22%

DELIBERA N.418/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letto il verbale della Commissione Svincolo riunitasi il 3 febbraio 2012 nel quale la Lega

Nazionale Pallacanestro propone di compensare i contributi relativi ai premi NAS e

premi di incentivazione tra Società madre e Società satellite;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Svincolo;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che, a partire dall'anno sportivo 2012/2013, i contributi relativi al premio di svincolo ed al premio di incentivazione tra Società satellite e Società madre vengano compensati su espressa istanza delle parti.

DELIBERA N.419/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2012 -

2013 inerenti i Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, la Coppa Italia ed i

Campionati Giovanili;

esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e

Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe

riconosciute dalla FIP;

precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per

l'anno sportivo 2012/2013, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale

non corrispondenza con le stesse;

<u>ritenuta</u> le proposte meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative per l'anno sportivo 2012/2013, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.420/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2012-

2013 inerenti le normative e le procedure di tesseramento nei Campionati Nazionali,

Regionali e Provinciali, nella Coppa Italia e nei Campionati Giovanili;

<u>esaminata</u> la proposta formulata dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e

Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe

riconosciute dalla FIP;

precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative -

Tesseramento integra, per l'anno sportivo 2012/2013, i Regolamenti federali vigenti

anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole dei accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative – Tesseramento per l'anno sportivo 2012/2013, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.421/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 14 del Regolamento del C.N.A. prevede che gli allenatori tesserati che

abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti dal Consiglio Federale su proposta

del Presidente del C.N.A.;

<u>esaminate</u> le proposte pervenute dal Presidente del C.N.A., su segnalazione dei Presidenti dei

Comitati Regionali Emilia Romagna e Puglia, volte al riconoscimento della qualifica di

Allenatore Benemerito agli Allenatori Nazionali Cosimo Marra e Roberto Ricci;

<u>ritenute</u> le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di concedere agli Allenatori Nazionali Cosimo Marra e Roberto Ricci la qualifica di Allenatore Benemerito.

DELIBERA N.422/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

vista la propria delibera n.158 assunta nella riunione del 23 e 24 settembre 2011, con la

quale è stato introdotto il nuovo percorso formativo inerente l'acquisizione della

qualifica di Istruttore Giovanile;

preso atto della necessità di inserire un nuovo articolo in virtù dell'introduzione della qualifica di

Istruttore di Base;

considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare gli artt.9, 12, 18, 21 e

22 del Regolamento del C.N.A., al fine di regolamentare la qualifica di Istruttore di

Base;

<u>ritenuta</u> la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di introdurre l'art.18ter che regolamenterà la qualifica di Istruttore di Base e di modificare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2012/2013, gli artt.9, 12, 18, 21 e 22 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato:

Art. 9 / COMMISSIONE REGIONALE ALLENATORI

La Commissione Regionale Allenatori (C.R.A.) è composta da un Presidente e da 2 membri, di cui uno è Formatore Nazionale, proposti dal Consiglio Direttivo del Consiglio Regionale e nominati dal Consiglio Direttivo del C.N.A.

Il Presidente e i componenti devono essere tesserati C.N.A.

La Commissione Regionale Allenatori ha il compito di:

- controllare che le Commissioni Provinciali attuino in modo corretto e puntuale i propri compiti generali, realizzando i programmi del C.N.A.;
- raccogliere le relazioni delle Commissioni Provinciali in merito ad istanze e proposte dei tesserati , trasmettendole con una propria dettagliata relazione al Consiglio Direttivo del C.N.A.;
- attuare, in accordo con il Consiglio Regionale, tutte le iniziative deliberate dal C.N.A.;
- coordinare ed organizzare i corsi per Allenatore di Base/Istruttori di Base
- indire coordinare ed organizzare riunioni o clinic regionali facenti parte del Programma di Aggiornamento e registrare la presenza degli allenatori.

Art.10/ Omissis...

Art.11/ Omissis...

Art. 12 / QUALIFICHE DEI TESSERATI C.N.A. (del. n.357 C.F. 06/05/2006 – del n.35 C.F. 17 e 18/07/2009 – del n.434 C.F. 11/06/2011)

Le qualifiche dei tesserati C.N.A. vengono attribuite a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo.

I tesserati C.N.A. possono essere cittadini italiani e stranieri.

I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del C.N.A., i tesserati vengono classificati in:

- Allenatore Benemerito di Eccellenza
- Allenatore Benemerito
- Allenatore Nazionale
- Allenatore
- Istruttore Giovanile
- Allenatore di Base/Istruttore di base
- Allievo Allenatore
- Preparatore Fisico
- Formatori

Art.13/Omissis

Art.14/Omissis

Art.15/Omissis

Art.16/Omissis

Art.17/Omissis

Art. 18 / ALLENATORE DI BASE

I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore di Base, **entro il 2011**, potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato Federale di competenza degli organi territoriali, esclusi i campionati giovanili d'eccellenza (circ. C.N.A.)

Art.18 bis/Omissis

Art. 18 ter. / ISTRUTTORE DI BASE (del.435 C.F. 11/06/2011 – del.158 C.F. 23-24/09/2011)

I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Istruttore di Base potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato Federale Senior di competenza degli organi territoriali, e per i campionati giovanili regionali e di eccellenza (circ. C.N.A.) limitatamente alle due stagioni sportive successive all'acquisizione della qualifica stessa (Esempio: acquisizione qualifica Istruttore di Base nel 2012 – abilitazione temporanea nei campionati giovanili regionali e di eccellenza nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014).

Art.19/Omissis

Art.20/Omissis

Art. 21 / FORMATORE

Il Formatore è un tesserato CNA che ha acquisito la relativa qualifica attraverso specifici percorsi formativi.

I Formatori si distinguono in Formatori Territoriali e Formatori Nazionali.

I Formatori Territoriali si distinguono in due categorie:

- Formatore Territoriale di 1° livello: può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso allievo allenatore ed il ruolo di assistente istruttore nel corso allenatore di base; istruttore di base;
- Formatore Territoriale di 2º livello: può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso allievo allenatore e nel corso allenatore istruttore di base ed il ruolo di assistente istruttore nel corso allenatore.

Il Formatore Nazionale può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso allievo allenatore, allenatore istruttore di base ed allenatore.

Art. 22 / INQUADRAMENTO EX ATLETI/E CON PARTICOLARI REQUISITI

Gli atleti e le atlete che hanno cessato definitivamente l'attività, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche C.N.A. La domanda può essere presentata nell'anno sportivo successivo alla dichiarazione di effettiva cessazione dell'attività, versando le relative tasse d'esame secondo i seguenti criteri:

- ALLENATORE DI BASE/ISTRUTTORE DI BASE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile è ammesso direttamente a sostenere il relativo esame;
- ALLENATORE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile ed ha conseguito almeno cinquanta presenze a referto gara nella massima rappresentativa Nazionale è ammesso direttamente a frequentare il secondo anno di corso e successivamente a sostenere il relativo esame;
- ALLENATORE NAZIONALE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile e ha partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno venticinque presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale, è ammesso direttamente a frequentare il corso e successivamente a sostenere l'esame.

I corsi e gli esami saranno sostenuti in occasione della prima sessione utile organizzata dal C.N.A.

DELIBERA N.423/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>esaminata</u> la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale in data 10 aprile 2012, con la quale

sono stati stabiliti gli importi da corrispondere ai docenti dei corsi per Allievo

Allenatore ed Istruttore di Base;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale in data 10 aprile 2012.

DELIBERA N.424/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>esaminata</u> la delibera n.41, assunta dal Presidente Federale in data 9 marzo 2012, con la quale

è stata assegnata, per l'anno 2011, la Targa d'Onore ai Sigg. Eugenio KORWIN **Oro**, Maria Cristina CORRENTI e Gilberto VALSECCHI **Argento**, Maurizio TOSARELLO,

Paolo GANDOLFI e Franco MADDALONI Bronzo;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.41, assunta dal Presidente Federale in data 9 marzo 2012.

DELIBERA N.425/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che tra i programmi di attività federali per l'anno 2012 è stato approvato il

progetto Streetball per la promozione del 3contro3, per il quale sono state

individuate specifiche risorse economiche;

<u>preso atto</u> della relazione presentata dall'Area Marketing Eventi e Comunicazione;

preso atto dell'interesse manifestato da alcune aziende di sostenere in denaro, merce o

servizi, il progetto Streetball mediante la sottoscrizione di specifici contratti di

sponsorizzazione;

<u>considerato</u> che la società RCS Sport è allo stato attuale l'advisor marketing della Federazione

per la sottoscrizione di accordi di sponsorizzazione, nei termini ed ambiti stabiliti

dal relativo contratto di advisoring;

<u>ritenuto</u> opportuno ampliare l'ambito del contratto di advisoring con RCS Sport, al fine di

includere il progetto Streetball tra i format per i quali la citata azienda può

effettuare i servizi di ricerca e sottoscrizione di sponsorizzazioni;

<u>ritenuto</u> opportuno, per la migliore organizzazione del progetto Streetball, affidare parte

della gestione organizzativo-sportiva ad un'agenzia specializzata, da individuare

mediante apposita procedura;

considerato che le definizione puntuale dei servizi e delle attività da effettuare nel corso del

progetto Streetball, troveranno soluzione in seguito ai prossimi contatti con FIBA;

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente Federale di porre in essere tutti gli atti necessari all'organizzazione del progetto Streetball, come illustrato nella apposita relazione dell'Area Marketing Eventi e Comunicazione;

- di ampliare il contratto con RCS Sport al fine di includere nello stesso la possibilità da parte della citata società di reperire sponsorizzazioni finalizzate al progetto Streetball.

DELIBERA N.426/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della proposta unanime rappresentata dalla Commissione degli Onori, di assegnare

il premio "Italia Basket Hall of Fame" 2011, per la categoria Atleti, anche a Sauro

Bufalini;

considerato che il Regolamento del premio "Italia Basket Hall of Fame" prevede l'assegnazione

di due trofei per la categoria Atleti, nello stesso anno;

<u>ritenuta</u> la proposta avanzata dalla Commissione degli Onori meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare l'assegnazione del premio "Italia Basket Hall of Fame" 2011, per la categoria Atleti, a Sauro Bufalini, a seguito della proposta pervenuta all'unanimità dai membri della Commissione degli Onori del premio.

DELIBERA N.427/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.42, assunta dal Presidente Federale in data 9 marzo 2012, con la

quale è stata modificata la delibera n.176, assunta dal Consiglio Federale in data 24 settembre 2011, relativamente alle date delle fasi interregionali e delle Finali Nazionali dei campionati Under 19 Eccellenza, Under 19 maschile e Under 17 maschile, al fine di consentire agli atleti della Nazionale Giovanile Under 18 la

partecipazione al Torneo "Albert Schweitzer" di Mannheim in Germania;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.42 assunta dal Presidente Federale in data 9 marzo 2012.

DELIBERA N.428/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>esaminata</u> la delibera n.44, assunta dal Presidente Federale in data 9 marzo 2012, con la

quale è stata nominata la prof.ssa Roberta Regis Coordinatore Tecnico Territoriale della regione Emilia Romagna, a seguito delle dimissioni presentate dalla persona incaricata con propria delibera n.273/2011, assunta nella riunione del 16 e 17

dicembre 2011;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.44 assunta dal Presidente Federale in data 9 marzo 2012.

DELIBERA N.429/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.2/2012 del Consiglio Direttivo del Settore Minibasket, con la quale

stabilisce di proporre al Consiglio Federale di considerare l'attività della categoria Esordienti non agonistica, a partire dall'anno sportivo 2012/2013, fermi restando gli obblighi relativi alla certificazione medico agonistica al raggiungimento dell'età

prevista dal Regolamento Sanitario;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.2/2012 del Consiglio Direttivo del Settore Minibasket.

DELIBERA N.430/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.176/2011, assunta nella riunione del 23 e 24 settembre 2011,

con la quale sono state approvate le date di svolgimento delle varie fasi dei

Campionati giovanili maschili e femminili per l'a.s. 2011/2012;

considerata la richiesta della LegA Basket Femminile di fissare nei periodi 29 aprile/6 maggio

2012, 13/20 maggio 2012 e 25/27 maggio 2012 i Play Off e Play Out dei

Campionati femminili di serie A2 e B Nazionale;

visto che la delibera n.176 sopra richiamata prevede lo svolgimento della finale

nazionale Under 19 femminile nel periodo 15-20 maggio 2012 e quella Under 17

femminile dal 28 maggio al 3 giugno 2012;

<u>ritenuto</u> opportuno posticipare la disputa delle Finali Nazionali dei campionati Under 19 e

Under 17 femminili, al fine di consentire la partecipazione delle atlete, coinvolte nelle fasi finali di campionato, ai Play Off e Play Out dei Campionati Nazionali

Femminili di serie A2 e serie B;

<u>individuati</u> come giorni utili per lo svolgimento della Finale Nazionale Under 19 femminile il

periodo dal 7 al 12 maggio 2012 e per la Finale Nazionale Under 17 femminile il

periodo dal 21 al 26 maggio 2012;

<u>ritenuto</u> opportuno posticipare lo spareggio Under 15 femminile al 30 maggio 2012, per

quelle società che saranno coinvolte nella Finale Nazionale Under 17 femminile;

considerato necessario altresì prevedere che le Società coinvolte, nella fase Play Off/Play Out

del Campionato Nazionale Femminile di serie A2, posticipino la disputa della gara 2 del primo turno al 3 maggio 2012 qualora partecipassero ai Concentramenti Interregionali Under 17 femminili previsti nei giorni 30 aprile, 1° e 2 maggio; che le Società coinvolte, nella fase Play Off/Play Out del Campionato Femminile di serie B Nazionale, anticipino la disputa degli spareggi promozioni in serie A2, nei giorni 29 aprile e 6 maggio 2012, e posticipino la Fase Finale per l'ammissione al Campionato di sviluppo nei giorni 5, 16 e 20 maggio 2012, qualora prendessero parte alla Finale Nazionale Under 19 femminile prevista dal 7 al 12 maggio 2012, e la disputa dei concentramenti finali per l'ammissione al Campionato di sviluppo nei giorni 31 maggio, 1° e 2 giugno 2012 qualora fossero coinvolte nella Finale

Nazionale Under 17 femminile prevista dal 21 al 26 maggio 2012;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente del Settore Giovanile e del Presidente del

Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare parzialmente la propria delibera n.176/2011 approvando le nuove date che di seguito si riportano:

ANNO SPORTIVO 2011/2012 Campionati Giovanili FEMMINILI

Under 19

Finale Nazionale da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2012;

Under 17

Finale Nazionale da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2012;

Under 15

 Spareggio mercoledì 30 maggio 2012 (per quelle Società ammesse alla Finale Nazionale Under 17)

Di prevedere inoltre la possibilità per le Società di serie A2 femminile, partecipanti alla Finale Nazionale Under 19, di posticipare la disputa della gara 2 del I turno al 3 maggio 2012; per le Società di serie B femminile nazionale, partecipanti alla Finale Nazionale Under 19, di anticipare gli spareggi promozioni in A2 nei giorni 29 aprile e 6 maggio, di posticipare la disputa delle gare di ritorno della fase finale per l'ammissione al Campionato di sviluppo nei giorni 5, 16 e 20 maggio 2012, di posticipare la disputa dei concentramenti finali, per l'ammissione al Campionato di sviluppo, nei giorni 31 maggio, 1° e 2 giugno 2012, e di anticipare l'ultima gara di ritorno della fase finale per l'ammissione al Campionato di sviluppo al 19 maggio 2012 qualora fossero coinvolte anche nella finale nazionale Under 17 maggio 2012.

DELIBERA N.431/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.198 del 19 e 20 novembre 2010 e n.311 del 21 e 22 gennaio

2011, con le quali sono stati nominati, fino al termine del quadriennio olimpico

2009/2012, i Revisori dei Conti Territoriali;

<u>preso atto</u> delle dimissioni del rag. Fabio Aiello dalla carica di Revisore dei Conti Territoriale

della regione Sicilia pervenute in data 19 dicembre 2011;

preso atto della nota pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia in data 22 marzo

2012, con la quale propone di nominare il rag. Felice Genovese, nuovo Revisore dei

Conti Territoriale;

rilevato che la proposta di nomina pervenuta è completa della documentazione relativa ai

requisiti richiesti;

ritenuta la proposta di nomina meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, il rag. Felice Genovese Revisore dei Conti Territoriale della regione Sicilia.

DELIBERA N.432/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art. 48 dello Statuto federale;

vista la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, e ratificata

con propria delibera n.19 del 17 e 18 luglio 2009, con la quale sono stati nominati, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, i componenti degli Organi e

dell'Organismo di Giustizia centrali;

preso atto delle dimissioni presentate, in data 2 aprile 2012, dal Giudice Sportivo Nazionale

Responsabile della serie B Nazionale Femminile avv. Serena Calcagni;

<u>ravvisata</u> pertanto la necessità di nominare un nuovo Giudice Sportivo Nazionale Responsabile

della serie B Nazionale Femminile al fine di garantire l'operatività per l'anno sportivo

2011/2012;

<u>ritenuto</u> di affidare tale incarico all'avv. Marco Zampetti, attuale Giudice Sportivo Nazionale

Aggiunto della serie B Nazionale Femminile;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

DELIBERA

di nominare l'avv. Marco Zampetti Giudice Sportivo Nazionale Responsabile della serie B Nazionale Femminile fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012 in sostituzione dell'avv. Serena Calcagni.

DELIBERA N.433/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la

quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di

bilancio;

<u>ascoltata</u> la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio

d'esercizio 2011 che presenta un utile d'esercizio di € 143.441,00; nella quale

propone la seguente destinazione:

- € 100.000,00 ad incremento del fondo di dotazione, al fine di portarne la

consistenza ad € 1.100.000;

- € 43.441,00 ad incremento della riserva indivisibile;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'esercizio 2011, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 143.441,00:
 - quanto ad € 100.000,00 ad incremento del fondo di dotazione, così da portare la sua consistenza ad € 1.100.000,00;
 - quanto ad € 43.441,00 ad incremento della riserva indivisibile.

DELIBERA N.434/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.33 assunta dal Presidente Federale il 20 febbraio 2012 con la quale a

seguito dell'istanza della Legadue con nota del 17 febbraio 2012 è stato autorizzato l'impiego dello strumento instant replay e dell'arbitro stand by in occasione di tutte le gare della Final Four di Legadue in programma a Bari in data 3 e 4 marzo 2012;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.33 assunta dal Presidente Federale il 20 febbraio 2012.

DELIBERA N.435/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.48 assunta dal Presidente Federale il 30 marzo 2012 con la

quale è stato stabilito di revocare, a far data dal 30 marzo 2012, il provvedimento di divieto di tesseramento e deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori per la società ASSI Bk Ostuni srl (cod. FIP 012447) relativo alla propria delibera n.32 del 1° febbraio 2012, fermo restando gli effetti di

eventuali ulteriori provvedimenti federali;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.48 assunta dal Presidente Federale il 30 marzo 2012.

DELIBERA N.436/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di delibera avanzata dal Segretario della Com.Te.C., riguardante i criteri

di ammissione ai Campionati professionistici a.s. 2012/2013;

sentita la relazione del Segretario della Com.Te.C.;

<u>sentiti</u> i pareri dei Presidenti delle Leghe professionistiche riconosciute;

ritenuto di dover approfondire quanto stabilito al punto 3 della proposta di delibera

sopracitata in cui si prevede che le Società devono aver adempiuto fino al 30 aprile 2012 ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati ivi compresi gli eventuali

lodi esecutivi emessi dalla FIBA;

<u>ritenuto</u> opportuno conferire mandato al Presidente Federale affinché provveda a convocare

e discutere con le parti interessate la problematica sollevata per poter addivenire ad una deliberazione condivisa sui criteri di ammissione per i Campionati professionistici

del prossimo anno sportivo;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente Federale per convocare le componenti interessate al fine di addivenire ad una deliberazione condivisa riguardante i criteri di ammissione ai Campionati professionistici a.s.2012/2013.

DELIBERA N.437/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione

Tecnica di Controllo;

<u>visti</u> gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico,

disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;

preso atto che la Società Pistoia Basket 2000 S.r.l. (cod. FIP 012073) ha contravvenuto a

quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della

Commissione Tecnica di Controllo del 21 marzo 2012;

considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Pistoia

Basket 2000 S.r.l. (cod. FIP 012073) con 2 (due) punti di penalizzazione da

scontarsi nel Campionato di Legadue 2011/2012;

<u>ritenuta</u> la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Pistoia Basket 2000 S.r.l. (cod. FIP 012073) la decurtazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel Campionato di Legadue 2011/2012.

DELIBERA N.438/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>visto</u> l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione

Tecnica di Controllo;

visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico,

disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;

preso atto che la Società Pallacanestro S. Antimo S.r.l. (cod. FIP 038853) ha contravvenuto a

quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della

Commissione Tecnica di Controllo del 21 marzo 2012;

considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società

Pallacanestro S. Antimo S.r.l. (cod. FIP 038853) con 2 (due) punti di penalizzazione

da scontarsi nel Campionato di Legadue 2011/2012;

<u>ritenuta</u> la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Pallacanestro S. Antimo S.r.l. (cod. FIP 038853) la decurtazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel Campionato di Legadue 2011/2012.

DELIBERA N.439/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>visto</u> l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione

Tecnica di Controllo;

<u>visti</u> gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico,

disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;

preso atto che la Società Basket Brescia Leonessa S.r.l. (cod. FIP 051820) ha contravvenuto a

quanto previsto dal Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico in materia di

controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 21 marzo 2012;

considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Basket

Brescia Leonessa S.r.l. (cod. FIP 051820) con 2 (due) punti di penalizzazione da

scontarsi nel Campionato di Legadue 2011/2012;

<u>ritenuta</u> la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Basket Brescia Leonessa S.r.l. (cod. FIP 051820) la decurtazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel Campionato di Legadue 2011/2012.

DELIBERA N.440/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione

Tecnica di Controllo;

<u>visti</u> gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico,

disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;

preso atto che la Società Teramo Basket S.r.l. (cod. FIP 002183) ha contravvenuto a quanto

previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della

Commissione Tecnica di Controllo del 21 marzo 2012;

considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Teramo

Basket S.r.l. (cod. FIP 002183) con una multa di € 6.000,00;

<u>viste</u> altresì, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Regolamento Esecutivo – Settore

Professionistico;

DELIBERA

di sanzionare la Società Teramo Basket S.r.l. (cod. FIP 002183) con un'ammenda pari a € 6.000,00.

DELIBERA N.441/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>visto</u> l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione

Tecnica di Controllo;

visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico,

disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;

preso atto che la Società ASSI Basket Ostuni S.r.l. (cod. FIP 012447) ha contravvenuto a

quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della

Commissione Tecnica di Controllo del 21 marzo 2012;

considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società ASSI

Basket Ostuni S.r.l. (cod. FIP 012447) con una multa di € 4.000,00;

<u>viste</u> altresì, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Regolamento Esecutivo – Settore

Professionistico;

DELIBERA

di sanzionare la Società ASSI Basket Ostuni S.r.l. (cod. FIP 012447) con un'ammenda pari a € 4.000,00.

DELIBERA N.442/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la richiesta presentata dalla Legadue con data 22 marzo 2012, concernente l'utilizzo

dell'instant replay e dell'arbitro stand by in occasione di tutte le gare della finale play

off del Campionato di Legadue a.s. 2011/2012;

<u>visto</u> il regolamento di utilizzo dello strumento dell'instant replay adottato dalla Legadue

nel precedente anno sportivo;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;

<u>ritenuta</u> la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare l'impiego dell'arbitro stand by in occasione di tutte le gare della finale play off del Campionato di Legadue a.s. 2011/2012;
- di stabilire che venga utilizzato l'instant replay in occasione di tutte le gare della manifestazione sopra citata, con le modalità di seguito indicate:

INSTANT REPLAY (I.R.)

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO "INSTANT REPLAY" NELLE GARE IN CUI E' PREVISTO IL SUO IMPIEGO

E' uno strumento tecnologico che AIUTA l'arbitro a STABILIRE il valore o la sanzione da assegnare a specifiche situazioni di gioco, con esclusione delle circostanze in cui decisioni non sono state prese.

L'utilizzo dell'I.R. non sminuisce il ruolo dell'arbitro, viceversa può garantire a tutti coloro che sono coinvolti nella gara (arbitri, allenatori, giocatori, addetti ai lavori, spettatori, media) migliori valutazioni.

SITUAZIONI CHE SI RITENGONO ASSOGGETTABILI AD "INSTANT REPLAY"

- 1) Quando un CANESTRO È REALIZZATO in prossimità del suono che sancisce la fine di un periodo della gara o il termine dei 24" e non c'è la certezza che il suono sia avvenuto con la palla già in volo oppure ancora a contatto della/e mano/i del tiratore.
- 2) Quando su possibile situazione di RITORNO DELLA PALLA NELLA ZONA DI DIFESA non c'è la certezza che la stessa, o il piede di un giocatore che ha il controllo della palla abbia toccato la linea di metà campo o la zona di difesa (non per la valutazione del possesso della palla o meno).
- 3) Quando in SITUAZIONE DI FALLO O VIOLAZIONE, fischiati in prossimità del suono di fine periodo o termine dei 24" non c'è la certezza che l'infrazione sia avvenuta prima o dopo il suono della sirena.
- 4) Quando in situazione di PALLA FUORI CAMPO, dovendo assegnare una rimessa, non c'è la certezza di chi per ultimo abbia toccato la palla.
- 5) Quando in situazione di TIRO REALIZZATO, con piede del tiratore in prossimità della linea di 3 punti, non c'è la certezza sulla convalida da 2 o 3 punti.
- 6) Quando in SITUAZIONE DI RISSA, limitatamente alla valutazione e identificazione dei sostituti che hanno lasciato l'area della panchina, si devono adottare provvedimenti.
- 7) Quando in SITUAZIONE DI INTERFERENZA A CANESTRO e/o SULLA PALLA, non c'è la certezza che la decisione assunta sia adeguata a quanto accaduto.

Nelle situazioni predette, la RICHIESTA della procedura "Instant Replay" può essere fatta da un Allenatore o da un Arbitro.

POSSIBILITA' E PROCEDURE quando la richiesta è fatta dall'Allenatore:

Durante l'intero arco della gara (tempi supplementari compresi) l'Allenatore di ciascuna squadra ha UNA SOLA POSSIBILITA' di richiedere l'Instant Replay".

Tale richiesta dovrà avvenire al termine di un periodo e per l'intera durata dell'intervallo, quando trattasi di situazioni in prossimità della fine del periodo stesso, oppure nel periodo di palla morta susseguente la decisione arbitrale non condivisa, in una delle altre situazioni. Dal momento in cui la palla diventa viva per una nuova azione, qualsiasi richiesta di I.R. non può più essere accettata.

Fa eccezione la situazione relativa al valore di un canestro (2 o 3 punti) realizzato dal tiratore con un piede vicino alla linea del tiro da 3. In tal caso, l'Allenatore, ma anche l'Arbitro, può richiedere l'I.R. anche alla prima palla morta successiva alla realizzazione del canestro.

La procedura per l'Allenatore sarà quella di rivolgersi al segnapunti pronunciando la frase "Richiesta di Instant Replay".

Il segnapunti accetterà sempre la richiesta di Instant Replay (uno per gara).

La parteciperà agli arbitri con un fischio e con un'apposita paletta che poi dovrà rimanere esposta per l'intera gara, affinché visualizzi che la possibilità di richiedere l'I.R. è già stata usufruita da quella squadra.

POSSIBILITA' E PROCEDURE quando la richiesta è fatta dall'**Arbitro**:

Quando un arbitro, in una delle situazioni sopra riportate, vuole verificare una sua decisione, lo potrà fare fischiando e segnalando una sospensione (fig. 12) portando poi la mano destra sul petto.

Tale verifica deve avvenire nell'intervallo o nella palla morta che segue la decisione arbitrale, come previsto nel caso in cui la richiesta viene avanzata dall'allenatore. Dopo che la palla è diventata

viva per una nuova azione, non è più possibile ricorrere ad una verifica tramite "Instant Replay", fatto salvo il caso di canestro da convalidare da 2 o 3 punti.

Premesso che l'apparecchiatura per l'Instant Replay dovrà essere posizionata nelle immediate vicinanze del tavolo degli Ufficiali di Campo, si stabilisce che dovrà essere l'Arbitro, che ha fischiato o ha ritenuto di non fischiare una delle INFRAZIONI in esame, ad effettuare la verifica; invece, per la CONVALIDA o meno di un canestro, avvenuto nelle circostanze suddette, o per la situazione di RISSA sarà sempre il primo Arbitro ad assumere l'incarico di visionare l'I.R. per la decisione definitiva.

PALETTE "INSTANT REPLAY" DA COLLOCARE SUL LATO DEL TAVOLO DEGLI U.d.C. QUANDO UN ALLENATORE CHIEDE DI AVVALERSI DELL'I.R.

Quando un Allenatore fa richiesta al segnapunti di un "Time-out per Instant Replay" il segnapunti fischia ed alza la prevista paletta collocandola sul tavolo e mantenendola alzata per il resto della gara, dal lato della squadra che ne ha fatto richiesta.

Si propone che tale paletta – per non disturbare la visuale da parte degli operatori al tavolo – abbia una dimensione rettangolare di cm. 10×30 ed un sostegno di massimo 20 cm.; il suo colore potrebbe essere giallo con INSTANT REPLAY scritto in blu scuro.

DELIBERA N.443/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la richiesta presentata dalla Lega di Serie A, in data 10 aprile 2012, concernente

l'utilizzo dell'instant replay in occasione delle gare di semifinale e finale del

Campionato di Serie A;

<u>visto</u> il regolamento di utilizzo dello strumento dell'instant replay applicato nei

precedenti anni sportivi;

valutato positivamente l'utilizzo di tale procedura effettuata in occasione della disputa

delle gare di finale dei Campionati di Serie A negli ultimi anni sportivi;

<u>visto</u> che nella nota presentata dalla Lega di Serie A, in data 10 aprile 2012, si richiede

anche la presenza dell'arbitro stand by per tutte le gare della finale dei play off;

<u>preso atto</u> del parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;

<u>ritenute</u> le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di utilizzare l'impiego dell'arbitro stand by in occasione di tutte le gare della finale play off del Campionato di Serie A a.s. 2011/2012;
- di stabilire che venga utilizzato l'instant replay in occasione delle gare di semifinale e finale del Campionato di Serie A a.s. 2011/2012, con le seguenti modalità:

INSTANT REPLAY (I.R.)

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO "INSTANT REPLAY" NELLE GARE IN CUI E' PREVISTO IL SUO IMPIEGO

E' uno strumento tecnologico che AIUTA l'arbitro a STABILIRE il valore o la sanzione da assegnare a specifiche situazioni di gioco, con esclusione delle circostanze in cui decisioni non sono state prese.

L'utilizzo dell'I.R. non sminuisce il ruolo dell'arbitro, viceversa può garantire a tutti coloro che sono coinvolti nella gara (arbitri, allenatori, giocatori, addetti ai lavori, spettatori, media) migliori valutazioni.

SITUAZIONI CHE SI RITENGONO ASSOGGETTABILI AD "INSTANT REPLAY"

- 1) Quando un CANESTRO È REALIZZATO in prossimità del suono che sancisce la fine di un periodo della gara o il termine dei 24" e non c'è la certezza che il suono sia avvenuto con la palla già in volo oppure ancora a contatto della/e mano/i del tiratore.
- 2) Quando su possibile situazione di RITORNO DELLA PALLA NELLA ZONA DI DIFESA non c'è la certezza che la stessa, o il piede di un giocatore che ha il controllo della palla abbia toccato la linea di metà campo o la zona di difesa (non per la valutazione del possesso della palla o meno).
- 3) Quando in SITUAZIONE DI FALLO O VIOLAZIONE, fischiati in prossimità del suono di fine periodo o termine dei 24" non c'è la certezza che l'infrazione sia avvenuta prima o dopo il suono della sirena.
- 4) Quando in situazione di PALLA FUORI CAMPO, dovendo assegnare una rimessa, non c'è la certezza di chi per ultimo abbia toccato la palla.
- 5) Quando in situazione di TIRO REALIZZATO, con piede del tiratore in prossimità della linea di 3 punti, non c'è la certezza sulla convalida da 2 o 3 punti.
- 6) Quando in SITUAZIONE DI RISSA, limitatamente alla valutazione e identificazione dei sostituti che hanno lasciato l'area della panchina, si devono adottare provvedimenti.
- 7) Quando in SITUAZIONE DI INTERFERENZA A CANESTRO e/o SULLA PALLA, non c'è la certezza che la decisione assunta sia adeguata a quanto accaduto.

Nelle situazioni predette, la RICHIESTA della procedura "Instant Replay" può essere fatta da un Allenatore o da un Arbitro.

POSSIBILITA' E PROCEDURE quando la richiesta è fatta dall'Allenatore:

Durante l'intero arco della gara (tempi supplementari compresi) l'Allenatore di ciascuna squadra ha UNA SOLA POSSIBILITA' di richiedere l'Instant Replay".

Tale richiesta dovrà avvenire al termine di un periodo e per l'intera durata dell'intervallo, quando trattasi di situazioni in prossimità della fine del periodo stesso, oppure nel periodo di palla morta susseguente la decisione arbitrale non condivisa, in una delle altre situazioni. Dal momento in cui la palla diventa viva per una nuova azione, qualsiasi richiesta di I.R. non può più essere accettata.

Fa eccezione la situazione relativa al valore di un canestro (2 o 3 punti) realizzato dal tiratore con un piede vicino alla linea del tiro da 3. In tal caso, l'Allenatore, ma anche l'Arbitro, può richiedere l'I.R. anche alla prima palla morta successiva alla realizzazione del canestro.

La procedura per l'Allenatore sarà quella di rivolgersi al segnapunti pronunciando la frase "Richiesta di Instant Replay".

Il segnapunti accetterà sempre la richiesta di Instant Replay (uno per gara). La parteciperà agli arbitri con un fischio e con un'apposita paletta che poi dovrà rimanere esposta per l'intera gara, affinché visualizzi che la possibilità di richiedere l'I.R. è già stata usufruita da quella squadra.

POSSIBILITA' E PROCEDURE quando la richiesta è fatta dall'Arbitro:

Quando un arbitro, in una delle situazioni sopra riportate, vuole verificare una sua decisione, lo potrà fare fischiando e segnalando una sospensione (fig. 12) portando poi la mano destra sul petto.

Tale verifica deve avvenire nell'intervallo o nella palla morta che segue la decisione arbitrale, come previsto nel caso in cui la richiesta viene avanzata dall'allenatore. Dopo che la palla è diventata viva per una nuova azione, non è più possibile ricorrere ad una verifica tramite "Instant Replay", fatto salvo il caso di canestro da convalidare da 2 o 3 punti.

Premesso che l'apparecchiatura per l'Instant Replay dovrà essere posizionata nelle immediate vicinanze del tavolo degli Ufficiali di Campo, si stabilisce che dovrà essere l'Arbitro, che ha fischiato o ha ritenuto di non fischiare una delle INFRAZIONI in esame, ad effettuare la verifica; invece, per la CONVALIDA o meno di un canestro, avvenuto nelle circostanze suddette, o per la situazione di RISSA sarà sempre il primo Arbitro ad assumere l'incarico di visionare l'I.R. per la decisione definitiva.

PALETTE "INSTANT REPLAY" DA COLLOCARE SUL LATO DEL TAVOLO DEGLI U.d.C. QUANDO UN ALLENATORE CHIEDE DI AVVALERSI DELL'I.R.

Quando un Allenatore fa richiesta al segnapunti di un "Time-out per Instant Replay" il segnapunti fischia ed alza la prevista paletta collocandola sul tavolo e mantenendola alzata per il resto della gara, dal lato della squadra che ne ha fatto richiesta.

Si propone che tale paletta - per non disturbare la visuale da parte degli operatori al tavolo - abbia una dimensione rettangolare di cm. 10 x 30 ed un sostegno di massimo 20 cm.; il suo colore potrebbe essere giallo con INSTANT REPLAY scritto in blu scuro.

DELIBERA N.444/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.35, assunta dal Presidente Federale il 29 febbraio 2012, con la quale, a

parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2011/2012, è stata modificata la formula della seconda fase del Campionato di Serie

B Femminile Nazionale;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.35, assunta dal Presidente Federale in data 29 febbraio 2012.

DELIBERA N.445/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.484 C.U. n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7, che

licenzia i criteri per l'assegnazione delle wild card per il terzo Campionato Nazionale

Femminile a.s. 2012/2013;

<u>vista</u> la proposta avanzata dalla LegA Basket Femminile con la quale chiede di includere

nei criteri anche l'attività giovanile svolta nell'anno sportivo 2007/2008 in modo da considerare tutto il ciclo di attività giovanile delle atlete attualmente partecipanti al

Campionato Under 19;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di integrare la delibera n.484 C.U. n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 come segue:

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE WILD CARD CAMPIONATO DI SVILUPPO B FEMMINILE A.S. 2012/2013

Partecipazione Campionati giovanili negli anni sportivi **2007/2008-**2008/2009-2009/2010-2010/2011:

- 5 campionati giovanili punti 30 per anno sportivo
- 4 campionati giovanili punti 20 per anno sportivo
- 3 campionati giovanili punti 10 per anno sportivo

Partecipazione Finali Nazionali giovanili negli anni sportivi **2007/2008-**2008/2009-2009/2010-2010/2011:

- Nelle 3 categorie punti 30 per anno sportivo
- In 2 categorie punti 20 per anno sportivo
- In 1 categoria punti 10 per anno sportivo

Titoli italiani e classificazione nelle Finali Nazionali giovanili negli anni sportivi **2007/2008-** 2008/2009-2009/2010-2010/2011:

- 1° classificata Under 19 e/o Under 17 e/o Under 15 punti 30 per anno sportivo
- 2° classificata Under 19 e/o Under 17 e/o Under 15 punti 20 per anno sportivo
- 3° classificata Under 19 e/o Under 17 e/o Under 15 punti 10 per anno sportivo

Attività senior negli anni sportivi **2007/2008-**2008/2009-2009/2010-2010/2011:

- Campionato di A1 punti 30 per anno sportivo
- Campionato di A2 punti 20 per anno sportivo
- Campionato di B/E punti 10 per anno sportivo

Non possono chiedere la wild card Società con sede legale nello stesso comune di Società che partecipano a Campionati Nazionali Femminili, qualora la popolazione del comune sia inferiore a 25.000 abitanti.

Prevedere l'assegnazione di una wild card alla vincente della Coppa Italia 2011-2012 se non è già qualificata o non ha i parametri previsti.

DELIBERA N.446/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la programmazione delle gare della seconda fase di play out del Campionato di Serie

A1 Femminile prevista dalle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2011/2012;

preso atto della richiesta della LegA Basket Femminile volta ad ottenere uno spostamento delle

date della seconda fase di play out del Campionato di Serie A1 Femminile a.s.

2011/2012;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di variare le date della seconda fase dei play out del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2011/2012 come segue:

PLAY OUT – SECONDA FASE

GIO	19 aprile	2012
D	22 aprile	2012
MER	25 aprile	2012

DELIBERA N.447/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la programmazione delle gare delle fase di play off/out dei Campionati Nazionali

Dilettanti Maschili contenuta nelle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.

2011/2012;

preso atto della delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro del 27

gennaio 2012 con la quale si esprime parere positivo per una valutazione da parte del Settore Agonistico di uno spostamento delle date delle fasi di play off/out dei Campionati Nazionali Dilettantistici Maschili in relazione allo svolgimento delle Finali

Nazionali Under 19;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico e del Presidente del Settore

Giovanile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di conferire mandato al Settore Agonistico di spostare le date delle fasi di play off/out dei Campionati Nazionali Dilettantistici Maschili A.S. 2011/2012 in relazione allo svolgimento delle Finali Nazionali Under 19.

DELIBERA N.448/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>letta</u> la documentazione agli atti in cui si esplicita la progettualità riferita alla riforma dei

Campionati nazionali maschili a partire dall'a.s. 2013/2014;

sentita la relazione del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

di approvare il testo riguardante la riforma dei Campionati nazionali maschili a partire dall'a.s. 2013/2014 come di seguito riportato:

Organigramma campionati nazionali a regime

1º campionato 16 squadre professionistico (Serie A)

2º campionato 32 squadre – 2 gironi da 16 dilettantistico (DNA)

3° campionato 64 squadre – 4 gironi da 16 dilettantistico (DNB)

4° campionato 128 squadre – 8 gironi da 16 dilettantistico ed amministrato da 8 Comitati Regionali (DNC).

1° campionato nazionale professionistico – Serie A

Regole come da convenzione per roster da 10 o da 12

Per andare a regime nell'anno sportivo 2012-13 due retrocessioni ed una promozione da Legadue, nell'anno sportivo 2013-14 due retrocessioni ed una promozione da DNA.

Se a luglio ci sarà una vacanza, si anticipa l'entrata a regime di un anno – no ripescaggio; se due vacanze, subito a regime a 16 – no ripescaggio;

se tre vacanze, subito a regime a 16 – ripescaggio tramite wild card come da convenzione.

Prevedere incentivazione per utilizzo italiani e partecipazione finali nazionali giovanili.

Palazzetti: verifica capienza e struttura - legA, verifica idoneità tecnica campo - FIP.

2° campionato nazionale dilettantistico -DNA

Trasformazione delle **Società in S.S.D.a r.l.** con un **capitale minimo di € 50.000,00** (cinquantamila);

Inserimento nello **Statuto della Società** di accettare il **controllo** da parte della Com.Te.C. che avverrà in sede di prima iscrizione al campionato e durante il campionato (verifica al 31/12) e deposito in FIP dell'ultimo bilancio approvato.

Per cui bisogna variare lo statuto federale nell'assemblea straordinaria di febbraio 2013 ed inserire che anche nei campionati nazionali è previsto un controllo dei bilanci per le S.S.D.a R.L.

Presentazione di una *fideiussione* per l'importo di € 100.000,00 (centomila);

Applicazione dell'accordo quadro elaborato da **GIBA** per i giocatori e da **USAP** per gli allenatori e valido per il campionato DNA a.s.2012/13;

Garantire in accordo con GIBA ed USAP un **fondo di fine rapporto** per i giocatori e gli allenatori (trovare la modalità per il pagamento);

L'impianto di gioco deve avere una capienza minima di 2.000 posti.

Il roster di 10 giocatori potrà essere composto da un massimo di 2 extracomunitari, 1 non formato e già tesserato con Società professionistica o DNA e 7 di formazione italiana di cui almeno *2 under 24 e 2 under 22*; obbligo di iscrizione a referto, in ogni gara, 10 atleti;

Visti. Ogni Società avrà a disposizione *2 visti*;

Obbligo del *Responsabile del Settore giovanile* (vige normativa attuale);

Partecipazione a 4 campionati giovanili di cui 2 di eccellenza (vedi normativa attuale DNA);

Formula.

Due gironi da 16 squadre, A e B. Le squadre di ciascun girone si incontrano tra di loro con gare di andata e ritorno (30 giornate).

Girone A

Le squadre classificate dal 1° al 10° posto accederanno ai playoff

Le squadre classificate dal 11° al 14° posto accederanno alle qualificazioni per la permanenza nel girone A

Le squadre classificate al 15° e 16° posto saranno ammesse al girone B

Girone B

Le squadre classificate al 1° e 2° posto accederanno ai playoff

Le squadre classificate dal 3° al 10° posto accederanno alle qualificazioni per l'ammissione nel girone A

La squadra classificata al 11º posto non effettuerà ulteriori incontri

Le squadre classificate dal 12° al 15° posto accederanno ai playout

La squadra classificata al 16° posto retrocede

Playoff

Ottavi di finale al meglio di 3 gare (partecipano dalla 5° alla 10° del girone A e la 1° e 2° del girone B;

Le prime 4 classificate del girone A non giocano

Quarti al meglio di 3 gare tra le 4 vincenti degli ottavi e le prime 4 girone A

Semifinali al meglio di 3 gare tra le vincenti i quarti

Finale al meglio di 5 gare per la promozione in Serie A

Qualificazione per l'ammissione al girone A

Le 4 squadre del girone A più le 8 squadre del girone B saranno divise in due gironi da 6 , gare di andata e ritorno (10 giornate), al termine le prime due di ogni girone ammesse nel girone A, le altre 8 ammesse nel girone B.

Playout retrocessione Semifinali al meglio di 3 gare Finale al meglio di 3 gare

La perdente retrocede in DNB

Da valutare la variazione dei playout in caso di 3 retrocessioni (serie A ancora a 17).

Tesseramento. Valutare la possibilità dell'inserimento di finestre per il tesseramento degli stranieri.

Scissioni e trasferimento di sede o di attività. Si chiede che entrambi gli istituti possono applicarsi per il secondo e terzo campionato nazionale su tutto il territorio nazionale e limitarne a macroregioni il quarto campionato nazionale.

Società satellite. Mantenere l'attuale normativa.

Arbitri. Prevedere il triplo arbitraggio. Si ipotizza un gettone da 400,00 a 450,00 euro.

3° campionato nazionale dilettantistico -DNB

Regole da valutare insieme alla LNP e da portare per l'approvazione al prossimo Consiglio Federale.

4° campionato nazionale dilettantistico –DNC – amministrato dai Comitati Regionali.

Stesse regole dell'attuale DNC.

In considerazione dell'applicazione di regole diverse tra il 2°,3° e 4° campionato dilettanti con il 1° campionato regionale, si propone che la normativa prevista dal R.E. per le Società promosse da un campionato dilettanti ad uno professionistico, possa ritenersi valido anche per le Società promosse dal 1° campionato regionale al 4° campionato dilettanti (rinuncia alla promozione).

Come si può notare le promozioni e le retrocessioni sono minime. L'obiettivo è una riduzione dei costi, utilizzando di più gli atleti del proprio vivaio. E' chiaro che il tasso tecnico del campionato diminuisce, ma si spera di compensare questo calo con il risanamento dei bilanci delle Società.

Dopo due anni, si può monitorare la situazione, e se tutto è andato per il verso giusto, si passerebbe con una promozione e due retrocessione per ogni girone da 16.

Faccio presente, infine, che dai campionati regionali, per andare a regime saranno promosse in DNC nel prossimo anno sportivo 18 squadre.

DELIBERA N.449/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.448/2012 assunta in data odierna, riguardante la riforma dei

campionati nazionali maschili;

sentita la relazione del Presidente del Settore Agonistico;

<u>valutato</u> in particolare il progetto d'incentivazione a favore delle Società partecipanti al primo

e secondo campionato nazionale maschile dilettantistico;

considerato il progetto meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali federali;

<u>ritenuto</u> di finanziare tali iniziative previa verifica della effettiva disponibilità di bilancio

nell'ambito delle politiche di investimento federali;

DELIBERA

di approvare, a partire dalla a. s. 2013/2014, previa verifica della effettiva disponibilità di bilancio nell'ambito delle politiche di investimento federali, il finanziamento del progetto di "incentivazione" a favore delle società partecipanti al primo e secondo campionato nazionale maschile dilettantistico come di seguito riportato.

SECONDO CAMPIONATO NAZIONALE

Incentivazione. Sarà messo a bilancio un importo di € 500.000,00 (cinquecentomila), ricavato dai premi NAS relativi agli stranieri ed all'atleta non formato di cittadinanza italiana.

Saranno *premiate massimo 10 Società, 5 per girone*, con l'importo di € *50.000,00*, che avranno *iscritto nella lista N*, per tutte le *30 gare* della fase di *qualificazione* almeno *2 under 24 e 2 under 22.*,

Le squadre retrocesse di girone e di campionato non potranno partecipare all'incentivazione.

Tutta la normativa relativa alla premiazione delle 10 Società sarà approvata nel prossimo Consiglio Federale.

TERZO CAMPIONATO NAZIONALE

Incentivazione Dovrà essere messo a bilancio un importo di € 120.000,00 (centoventimila). Saranno **premiate massimo 8 Società, 2 per girone**, con l'importo di € **15.000,00**, che avranno **iscritto nella lista N**, per tutte le **30 gare** della fase di **qualificazione** almeno **3 under 21**.

Le squadre retrocesse non potranno partecipare all'incentivazione.

Tutta la normativa relativa alla premiazione delle 8 Società sarà approvata nel prossimo Consiglio Federale.

DELIBERA N.450/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della richiesta formulata dalla LegA Basket Femminile, prot. n.54 del 22 febbraio

2012, con la quale si chiede di stornare a favore della LegA stessa l'importo delle quote forfettarie della percentuale incassi per l'anno sportivo 2011/2012 versate alla

FIP dalle società non iscritte alla LegA;

considerato che in seguito alla medesima richiesta effettuata dalla LegA Basket Femminile nel

precedente anno sportivo relativamente alle quote forfettarie dell'a.s. 2010/2011, è stato stabilito con deliberazione n.440/2011 di accogliere tale richiesta,

eccezionalmente ed esclusivamente per l'anno sportivo 2010/2011;

DELIBERA

di non accogliere la richiesta formulata dalla LegA Basket Femminile, prot. n.54 del 22 febbraio 2012, con la quale si chiede di stornare a favore della LegA stessa l'importo delle quote forfettarie della percentuale incassi per l'anno sportivo 2011/2012 versate alla FIP dalle società non iscritte alla LegA.

DELIBERA N.451/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la scadenza, prevista per il 30 giugno 2012, dell'attuale convenzione FIP/Lega Serie

Α;

ravvisata la necessità di definire un accordo di lungo periodo riguardo le norme di impiego

degli atleti nel massimo campionato professionistico (dall'a.s. 2013/14 unico

campionato professionistico);

considerato il parere favorevole delle componenti interessate ovvero Lega Serie A e GIBA;

DELIBERA

di stabilire che le società partecipanti al campionato professionistico di serie A per gli anni sportivi 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 dovranno osservare quanto segue per ogni gara di Campionato, di Coppa Italia e Supercoppa:

nel caso in cui la società scelga di iscrivere a referto numero 10 atleti

- 1. massimo 5 atleti non formati;
- 2. minimo 5 atleti di formazione italiana;
- 3. ciascun club può schierare nella quota degli atleti di formazione italiana al massimo un atleta di cittadinanza italiana non formato che sia stato tesserato in Italia per un Campionato professionistico entro la data di approvazione della presente delibera;

- 4. ogni società può iscrivere a referto un numero maggiore di atleti di formazione italiana fino ad un massimo di 12;
- 5. la società che non iscriverà a referto il numero minimo previsto di atleti di formazione italiana sarà sanzionata con un'ammenda di euro 50.000,00 per ogni atleta di formazione italiana mancante e la gara verrà omologata per 0-20 a sfavore della società in difetto o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;
- 6. numero minimo di contratti da depositare 10, di cui minimo 5 atleti di formazione italiana. rientra in questo numero l'atleta di cittadinanza italiana non formato di cui al punto 3;
- 7. la società che non rispetti le quote minime di contrati depositati sarà sanzionata con una ammenda di euro 50.000,00 per ogni contratto mancante per ogni partita;
- 8. il controllo sul deposito dei contratti è demandato alla Lega di Serie A.

Nel caso in cui la societa' iscriva a referto numero 11 o 12 atleti

- 1. massimo 3 atleti extra Fiba Europe;
- 2. minimo 5 atleti di formazione italiana;
- 3. ciascun club può schierare, nella quota degli atleti di formazione italiana, al massimo un atleta di cittadinanza italiana non formato che sia stato tesserato in Italia per un Campionato professionistico entro la data della approvazione della presente delibera;
- 4. la societa' che non iscrivera' a referto il numero minimo previsto di atleti di formazione italiana sara' sanzionata con un'ammenda di euro 50.000,00 per ogni atleta di formazione italiana mancante e la gara verrà omologata per 0-20 a sfavore della società in difetto o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;
- 5. numero minimo di contratti da depositare 12 di cui minimo 5 atleti di formazione italiana. rientra in questo numero l'atleta di cittadinanza italiana non formato di cui al punto 3;
- 6. la società che non rispetti le quote minime di contrati depositati sarà sanzionata con una ammenda di euro 50.000,00 per ogni contratto mancante per ogni partita. il controllo sul deposito dei contratti è demandato alla Lega di Serie A.

L'iscrizione a referto di 6 atleti non formati è consentita soltanto in presenza del deposito di numero 7 contratti di giocatori non formati. Non rientra in questo comparto l'atleta di cui al 3ºpunto.

Qualora durante il corso della stagione sportiva si verifichi che meno del 50% dei club utilizzi l'opzione "5+5", nella stagione successiva l'iscrizione a referto del sesto e/o del settimo atleta non formato comporta il pagamento di un contributo pari ad euro 40.000,00. Il contributo dovrà essere versato in lega entro il secondo giorno lavorativo successivo all'iscrizione a referto.

Il mancato versamento del contributo entro i termini previsti comporta l'escussione della fidejussione depositata in Lega.

Le somme versate saranno utilizzate esclusivamente per riconoscere incentivi alle società che, utilizzando l'opzione del "5+5" durante tutto il corso della stagione sportiva, impieghino maggiormente atleti italiani con formazione.

Il controllo della previsione normativa sopra descritta è demandato alla Lega di Serie A.

Si precisa che, nel momento in cui una società dovesse iscrivere a referto più di 5 atleti non formati, significherà che ha optato per lo schema "3 (extracomunitari) + 4 (comunitari) + 5 formati".

DELIBERA N.452/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;

<u>visti</u> gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

<u>esaminata</u> la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto

2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

<u>considerato</u> che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto

elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

<u>ritenute</u> le istanze pervenute meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	Р	Descrizione	Indirizzo	Città
052419	VE	VE	VIRTUS MURANO 1954 ASD	CALLE CONTERIE, 16	MURANO
052465	SO	IIVI 🗕 I	ASD CASTANEA BASKET 2010	VIALE REGINA MARGHERITA 85/A	MESSINA
052472	ΡI	11()	ASD POLISPORTIVA JOLLY VINOVO	VIA DEL CASTELLO 1	VINOVO
052477	ΡI	11/1()1	NOVARA BASKETBALL TEAM ASD	VIA CELESTINO SARTORIO 4	NOVARA
052483	CM	11/11/1	NEW WORLD S.ANTIMO ASD	VIA G. GIGANTE SC.A 1° LOTTO	SANT'ANTIMO
052498	MA			VIA UNGARETTI, 6	CARPEGNA
052516	LO	MI	ASD US. S. VITTORE OLONA 1906	PIAZZA ITALIA 16	SAN VITTORE OLONA
052520	то	FI	AICS FIRENZE ASD 2011	VIALE MATTEOTTI 38	FIRENZE
052533	то	SI	SSD COSTONE FIDES SRL	VIA GIOVANNI XXII 42	MONTERIGGIONI

052535	TN	TN	4 PROJEKT 2011 ASD	PIAZZA SCOPOLI	CAVALESE
052545	EM	FE	ASD BASKET ESTENSE 2011	VIA MARTIRI DEL LAVORO 3	FERRARA
052546	LA	RM	SOEPA SOC.SPORT.DIL. A R.L.	VIA MASSA SAN GIULIANO 532	ROMA
052558	MA	PU	ASD NEW LIFE BASKETBALL	VIA DELLA FORNACE, 36/E	FANO
052564	SA	CA	ASD BASKET CORALLO	V.LE REGINA MARGHERITA, 26	CAGLIARI
052585	ΡΙ	то	A.D. BUTTIGLIERA ALTA BASKET	CORSO LAGHI 81/55	BUTTIGLIERA ALTA
052587	PU	вт	ALL GREENS BASKET TRANI	VIA N. DE ROGGIERO 61	TRANI
052588	SA	CA	ASD C.G.S. OLIMPIA	VIA G. VERDI, 21	SELARGIUS
052590	LO	PV	A.S.D. VIVISPORT	VIA MAZZINI 3	LANDRIANO
052608	LO	MN	ASD URANIA 2010	VIA A. BERTOLDI 37	ACQUANEGRA SUL CHIESE
052618	SA	SS	ASD BASKET COMPANY	VIA VALVERDE, N° 6	ALGHERO
052621	CA	CS	A.S.D. POLLINO BASKET	VIA TRENTO, 9	CASTROVILLARI
052622	ΡΙ	то	A.S.D. VIRTUS FORNO BASKET	FRAZIONE CROSI 51	FORNO CANAVESE
052627	EM	RA	ASD Pol. FAVENTIA 2011	P.ZZA SAN FRANCESCO 5	FAENZA
052636	SO	AG	ASD C.I.E.F. RAVANUSA	CONTRADA PIANO DI MARCO PAL. B	RAVANUSA
052650	LA	RM	LIBERTAS ROMA ACCADEMY SSDSRL	VIA LAURENTINA 470	ROMA
			ASD BASKETEAM VEROLI	VLE PARCO DELLA RIMEMBRANZA 51	VEROLI
052658	VE	VI	C.M.B. CALDOGNO A.S.D.	VIA ROGGETTA, 6	CALDOGNO
052666	МО	СВ	A.S.D.TERMOLI YOUNG	VIA PISA 18	TERMOLI
052667	МО	СВ	A.S.D. SVEVA	VIA MARATONA 22	TERMOLI
052680	PU	BR	ASD OLD SCHOOL BK S. PIETRO	VIA G. MAZZINI 64	SAN PIETRO VERNOTICO
052686	EM	FO	ASD FOR SPORT	VIA F.LLI CERVI 97	CESENA

052687	CA	cs	A.D. PALL. VIRTUS RENDE	VIA LEONARDO DA VINCI 25	RENDE
052688	СМ	INA	A.S.D. BASKET NUOVI ORIZZONTI	VIA CASA D'ANTUONO 59	SANT'ANTONIO ABATE
052689	PU	IKK I	ASD CESTISTICA NORMANNA	V.LE EUROPA 47	SAN VITO DEI NORMANNI
052693	so	IPAI	ASD NAZ. BASKET MAGISTRATI	PIAZZA V. E. ORLANDO SNC	PALERMO
052695	PU	DA	SCUOLA BASKET CASILLO SRL SSD	VIA GIOTTO 9	CORATO
052696	LA	RIVII	ASD POL. PROGETTO ROMA SPORT	VIA NAZIONALE 5	ROMA

Roma, 14 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE (Maurizio Bertea)

56

IL PRESIDENTE

(Dino Meneghin)